



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 654 DEL 22/07/2022

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO prof. Vincenzo Bronte
DIRETTORE SANITARIO dr.ssa Anna Maria Saieva
DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. avv. Arianna Gabriella Casotto

APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - I.R.C.C.S. E L'"ISTITUTO BRUNI" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE A PADOVA, PER I TIROCINI FORMATIVI DEGLI STUDENTI NELL'AMBITO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO -PCTO.

Note Trasparenza: con il presente provvedimento si procede all'approvazione e sottoscrizione della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S. e "Istituto Romano Bruni" società cooperativa sociale ONLUS con sede a Padova, per i tirocini formativi degli studenti nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - PCTO.

Il Direttore della **UOC Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- l'Istituto di Istruzione Superiore privato "Liceo Romano Bruni", con sede in Padova in via Fiorazzo, 5/7, su iniziativa di una propria allieva interessata allo svolgimento di un periodo formativo in ambito scientifico e sanitario presso un laboratorio di questo Istituto, con la nota registrata al protocollo generale numero 10514 del 26.05.2022, ha richiesto la stipulazione di una convenzione quadro di tirocinio per permettere ai propri studenti di svolgere tirocini formativi nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro);
- l'articolo 1 comma 784 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019), ha da un lato modificato la denominazione dell'Alternanza Scuola Lavoro di cui al D. Lgs n. 77/2005 in "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" (PCTO) e dall'altro ha ridotto il monte orario complessivo per ciascun percorso ad un minimo di, rispettivamente, 150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno del ciclo di studi degli istituti tecnici e 90 ore per i licei a prescindere dalla circostanza che il liceo sia pubblico o privato;

VISTO che il Liceo Romano Bruni, come emerge dalle risultanze dello Statuto di cui all'Allegato "B" all'atto n. 13.437 di rep. e n. 3818, costituito nella forma giuridica della cooperativa sociale di tipo A ai sensi della Legge 381/1991 e riconosciuto quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS, è una scuola privata paritaria ai sensi della Legge n. 62 del 10/03/2000 avendo ottenuto il riconoscimento da parte del MIUR nell'anno scolastico 2001/2002 con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale dell'Istruzione Media non Statale del 28.02.2001;

RITENUTO che sia opportuno procedere alla stipulazione della convenzione, provvedendo all'adeguamento della stessa al vigente quadro normativo, al fine di accogliere un numero di allievi limitato alla disponibilità e alla capacità ricettiva delle strutture di questo Istituto realizzando i summenzionati percorsi formativi;

CONSIDERATO che:

- dapprima il D. Lgs. n. 77/2005 ha introdotto la possibilità di realizzare, sulla base di convenzioni con soggetti pubblici e privati disponibili all'attivazione, i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, mentre successivamente il D.lgs. 107 del 13 luglio 2015 - recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" - ha reso obbligatoria tale modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione tecnica e professionale, la quale è tesa ad assicurare ai giovani oltre alle conoscenze di base l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- la Legge 145/2018 ha in seguito mutato la denominazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento e il monte orario a seconda della tipologia di scuola secondaria di secondo grado, passando però da un'impostazione finalizzata a integrare l'apprendimento in aula con l'esperienza lavorativa e l'avvicinamento al mondo del lavoro, ad un nuovo approccio basato su quelle competenze trasversali che permettono allo studente di raggiungere una maggiore consapevolezza sulle scelte inerenti il suo sviluppo personale, senza che ciò abbia comportato una sostanziale modifica del nucleo fondamentale di tale modello di apprendimento;
- la riforma operata dalla Legge 145/2018 ha tenuto comunque ferma la ragion d'essere del percorso formativo relativo alla ex Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) oggi Percorsi per le Competenze

Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), che risiede in un’esperienza lavorativa che gli studenti dal 3° al 5° anno delle scuole secondarie di secondo grado maturano alternando periodi di studio a periodi di lavoro. La finalità è quella di far loro acquisire competenze non solo teoriche, ma anche pratiche, mentre gli enti che accolgono gli studenti hanno l’opportunità di beneficiare della loro vivacità mentale e forza creativa;

- dapprima la legge di Bilancio per il 2021 (L. n. 178 del 30.12.2021) e successivamente il Piano Scuola 2021/2022, in considerazione di un quadro epidemiologico relativo al COVID-19 in continua evoluzione, hanno affermato la “necessità che le istituzioni scolastiche procedano a verificare, attraverso l’interlocazione con i soggetti partner in convenzione o convenzionati, che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentono altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste”;
- la convenzione che si intende approvare stabilisce altresì che i PCTO sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa e che per ciascun allievo ospitato da questo Istituto sarà predisposto un percorso formativo personalizzato coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi, pertanto il punto 6 dell’articolo 2 del testo ha stabilito che la titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite sia dell’istituzione scolastica;
- nella convenzione è stabilito altresì che l’attività svolta sulla base di specifici progetti formativi per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, non costituisce ad alcun titolo rapporto individuale di lavoro e, nei casi di PCTO espletati da minorenni, non fa acquisire all’allievo la qualifica di “lavoratore minore” ai sensi della Legge 977 del 1967;

PRESO ATTO che:

- la Regione del Veneto con D.G.R. n. 876 del 4.06.2013 ha chiarito che i tirocini promossi da Istituti di istruzione secondaria, finalizzati a contribuire al consolidamento e all’integrazione degli apprendimenti previsti dal percorso di studi che lo studente sta realizzando, sono da considerarsi a tutti gli effetti “tirocini curriculari”;
- i PCTO sono soggetti all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii; essendo a norma di questo decreto la figura dello studente tirocinante equiparato a quello del lavoratore in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il soggetto promotore assume l’obbligo di formare e informare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sanciti dall’articolo 37 del D. Lgs. 81/2008, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 del medesimo decreto e con relativo obbligo in capo agli studenti tirocinanti di produrre all’Istituto Oncologico Veneto le relative attestazioni della frequenza dei corsi sulla sicurezza;
- sul soggetto ospitante grava innanzitutto l’obbligo di erogare l’ulteriore formazione specifica con riferimento ai rischi specifici nell’ambiente di lavoro in cui avranno luogo le attività formative oltre che alle misure di protezione e prevenzione e di gestione delle emergenze in relazione alla tipologia di attività svolta;
- qualora l’attività preveda l’utilizzo di attrezzature di lavoro e di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), il soggetto ospitante assume l’obbligo di mettere gli stessi a disposizione di ogni tirocinante ed è inoltre tenuto a fornire ai tirocinanti un adeguato addestramento inteso a garantirne il corretto utilizzo;

- in capo al tutor dell’ente ospitante di ogni singolo tirocinio attivato ricade anche l’obbligo della compilazione, coadiuvato dal Servizio Prevenzione e Protezione, della scheda di valutazione dei rischi specifici della struttura nella quale avrà luogo l’attività formativa;
- il testo di convenzione disciplina dettagliatamente la materia del trattamento dei dati personali, sia rispetto ai dati relativi a terzi eventualmente trattati dagli allievi in PCTO, i quali vengono designati dall’Istituto quali soggetti autorizzati al trattamento, sia rispetto a quelli relativi agli studenti stessi trattati dall’Istituto per la conclusione e l’esecuzione della convenzione;
- l’Ente Ospitante e l’Ente Promotore sono designati quali titolari autonomi del trattamento dei dati personali e pertanto sono responsabili dell’osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (D. Lgs. n. 196/2003) ed europea (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali;

DATO ATTO che l’Istituto “Romano Bruni” assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile presso idonea compagnia assicurativa operante nel settore, e in caso di sinistro il soggetto ospitante ha unicamente l’obbligo di comunicare quanto accaduto al soggetto promotore.

Tutto ciò premesso, si propone pertanto di approvare la stipulazione della presente convenzione con il “Liceo Romano Bruni società cooperativa sociale - ONLUS” con sede a Padova, il cui testo è allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale, con la precisazione che l’accesso dei tirocinanti alle strutture dello IOV sarà subordinato alla verifica della disponibilità e della capacità ricettiva delle strutture stesse ad accogliere i tirocinanti proposti, per ciascuno dei quali la Scuola è tenuta a presentare apposito progetto formativo personalizzato.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell’attestazione del Direttore della UOC Affari Generali dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

VISTE le Leggi Regionali nn. 55 e 56 del 1994 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 288/2003 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”;

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo f.f., del Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione tra l’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e il “Liceo Romano Bruni società cooperativa sociale - ONLUS”, con sede in Padova in via Fiorazzo, 5/7, per l’attività di tirocinio nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che la convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione e ha durata triennale, e comunque fino al completamento di ciascun percorso formativo attivato entro il termine di scadenza. È fatta salva la facoltà di recedere per ciascuna delle Parti da comunicare all'altra con un preavviso di 3 mesi;
3. di dare atto che la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.;
4. di incaricare come ufficio competente la UOC Affari Generali e il Servizio Protezione e Prevenzione affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
dr.ssa Patrizia Benini